

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 maggio 2012, a Parma

tra

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., anche in qualità di CapoGruppo  
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premessi che

- la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (in seguito Cariparma) e la Cassa di Risparmio della Spezia (in seguito Carispezia) hanno deliberato le seguenti operazioni societarie:
  - cessione da parte di Cariparma di 2 dipendenze e 8 clienti/rapporti imprese a Carispezia;
  - cessione da parte di Carispezia di 3 dipendenze e 2 centri imprese a Cariparma;
- è stata inoltre deliberata la contestuale chiusura (ad esclusione della dipendenza Cariparma, Sede di La Spezia) delle filiali e dei centri imprese inseriti nel perimetro di cessione.
- le suddette Società con lettera del 3 aprile 2012 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni/informative previste dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la procedura relativa ai trasferimenti di rami d'azienda;
- su richiesta delle medesime OOSLL è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e dagli artt. 15 e 19 del ccnl 8 dicembre 2007, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà preso in carico dalla Banca cessionaria;

le Parti medesime, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti le richiamate operazioni societarie, hanno definito e concluso le richiamate procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi dalla data di efficacia giuridica delle cessioni a tutti i rapporti di lavoro ceduti.

si conviene quanto segue

### **Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.


### **Art. 2**

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della rispettiva Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Dalla data di cui sopra le Banche cessionarie applicheranno al personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso le stesse cessionarie in quanto applicabili al citato personale, con le integrazioni previste nel presente Accordo.

### **Art. 3 – Inquadramenti e mansioni**

Il Personale ceduto, conserverà alle dipendenze delle cessionarie l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle cessionarie, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

  
CIRCOLO CREDITO    FABI    FIBAC    FISAC    SINFUB    UGL CREDITO    UGLA

#### **Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali**

Le Organizzazioni Sindacali raccomandano alle aziende di incontrare ed effettuare gli opportuni colloqui gestionali con il personale coinvolto prima della data di efficacia giuridica della cessione dei rapporti di lavoro.

#### **Art. 4 – Percorsi Professionali**

Per quanto riguarda i percorsi professionali previsti dagli accordi in essere presso le Banche cedenti al giorno precedente la data di efficacia giuridica delle cessioni, saranno conservate nei confronti del personale ceduto le anzianità maturate nei ruoli alla medesima data.

Al suddetto personale, già inserito in un percorso professionale, sarà applicata dalle cessionarie, in via straordinaria e non ripetibile la regolamentazione propria del medesimo presso la Banca cedente fino al raggiungimento del solo grado in corso di maturazione, sempre che lo stesso avvenga entro 3 mesi dalla data di cessione.

#### **Art. 5 – Part Time**

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite, salvo gli adeguamenti di orario che si rendessero necessari in ragione del diverso orario di lavoro / sportello in atto presso la banca cessionaria.

Al personale Carispezia che verrà ceduto a Cariparma con contratto di part time in scadenza, sarà concessa la possibilità di derogare ai tempi di presentazione della domanda di rinnovo del contratto di part time stesso indicati dall'accordo 9 aprile 2011 (art. 2, lettera b).

#### **Art. 6 – Mobilità Territoriale**

Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Cariparma e Carispezia, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, si impegnano a non disporre senza il consenso dei lavoratori trasferimenti oltre i 30 chilometri dall'attuale unità produttiva sino al 30 giugno 2013.

#### **Art. 7 - Premio Aziendale/Sistema incentivante**

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, il Premio aziendale 2012 alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti:

- per i dipendenti delle Banche cedenti, relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e le rispettive date di efficacia giuridica delle cessioni;
- per i dipendenti delle Banche cessionarie, relativamente al periodo compreso tra le date di efficacia giuridica delle cessioni e il 31/12/2012.

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, il premio del Sistema Incentivante 2012, sulla base dei Target Bonus previsti dalla normativa vigente presso le Banche cessionarie, al conseguimento degli obiettivi definiti per l'Unità Organizzativa di assegnazione post cessione.

#### **Art. 8 – Assistenza Sanitaria**

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il suddetto personale ceduto sarà destinatario della Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale delle cessionarie alle condizioni ivi vigenti.

#### **Art. 9 – Previdenza Complementare**

Circa la previdenza complementare le Parti, ferme restando le vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti in tema di perdita dei requisiti di partecipazione, stabiliscono quanto segue:

A) ai dipendenti ceduti da Carispezia a Cariparma, iscritti al giorno precedente la data di efficacia giuridica a Fondi Pensione a contribuzione definita diversi dal Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, sarà consentito, in via alternativa:

1. mantenere la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza senza ulteriore contribuzione datoriale, con iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, conservando le percentuali di contribuzione aziendale al momento della cessione, presso la cedente;

DIRCREDITO FABI FIBA FISAC SINFUB UGLCREDITO UNICA

2. trasferire la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza, al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Credit Agricole, conservando le percentuali di contribuzione aziendale al momento della cessione, presso la cedente;
- B) ai dipendenti ceduti da Cariparma a Carispezia sarà mantenuta la propria posizione previdenziale ed iscrizione al Fondo conservando i livelli e le modalità di calcolo della contribuzione aziendale individualmente previsti al momento della cessione, presso la cedente;
- C) ai dipendenti non iscritti sarà consentito di iscriversi ex novo al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Credit Agricole, conservando le percentuali di contribuzione aziendale previsti al momento della cessione presso la cedente.

#### Art. 10 – Premio anzianità/fedeltà

Per quanto concerne il premio anzianità/fedeltà, la Banca cessionaria riconoscerà al personale ceduto l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro. Il premio verrà erogato dalla Banca cessionaria alla maturazione delle anzianità previste (25° anno di servizio). Il relativo importo si comporrà di due quote determinate in ragione del periodo di servizio prestato presso la Banca cedente (secondo la normativa vigente presso la stessa) e la Banca cessionaria (in ottemperanza alle disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti). Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

#### Art. 11 – Condizioni Bancarie Agevolate

Le cessionarie assicureranno al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati ovvero in corso di delibera, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti alla data della cessione. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente e per tutte le altre condizioni bancarie agevolate, dalla data di efficacia giuridica si applicherà quanto previsto in materia presso le cessionarie.

Al personale ceduto da Cariparma a Carispezia, nel caso in cui l'applicazione dei massimali vigenti presso la Banca cessionaria relativi alle aperture di credito in conto corrente determini uno sconfinamento della posizione di conto, verrà concesso un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia giuridica della cessione per conseguire il pieno rientro entro i nuovi limiti di credito.

#### Art. 12 – Ferie arretrate/Banca ore/Festività soppresse

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le cessionarie subentrano in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica.

#### Art. 13 – Salvaguardie economiche


Al personale ceduto, saranno mantenuti:

- gli eventuali assegni "ad personam" individuali o derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale riconosciuti nella Banca cedente nella misura in atto al momento della cessione;
- la quota extra standard del premio di rendimento, che continuerà ad essere regolata secondo la normativa vigente al momento della cessione presso la Banca cedente;
- i trattamenti economici percepiti, in via ricorrente e continuativa, sulla base di specifiche previsioni stabilite dalla contrattazione di secondo livello rispettivamente vigente presso Cariparma e Carispezia, sotto forma di assegno "ad personam" non riassorbibile e non rivalutabile, nella misura in atto al momento della cessione.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza anche in qualità di CapoGruppo,

Cassa di Risparmio della Spezia

Organizzazioni Sindacali


 The image shows a row of handwritten signatures from various trade unions. From left to right, the labels are: BIRCREDITO, FABI, FIBA, FISAC, SINFUB, UGL CREDITO, and UNICA. Each label is followed by a handwritten signature in black ink.